



STUDIO LEGALE PAPOTTI
MASTRO E ASSOCIATI

AVV. FABRIZIO MASTRO

Patrocinante in Cassazione

AVV. COSIMO MAGGIORE

Patrocinante in Cassazione

AVV. ALBERTO BAZZANO

Patrocinante in Cassazione

AVV. UGO ROSSI

AVV. MARTA GALANZINO

DOTT.SSA MARIE CHARLOTTE BARBATI

AVV. CLAUDIO MARIA PAPOTTI

socio fondatore 1961-2010

Spett.le
Federazione Nazionale Collegi Massofisioterapisti

c.a. Presidente Donato Cavalluzzo

Via mail

**Riflessioni in merito alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Umbria (Sezione Prima) n. 48 dell'8.02. 2021**

La sentenza in oggetto decide un contenzioso attivato dall'Istituto Enrico Fermi di Perugia srl che, nel proprio ricorso, ha contestato la tesi secondo la quale, ad opera dell'art. 1 comma 542 della legge n. 145/2018 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019), sarebbe intervenuta la soppressione nel nostro ordinamento della figura professionale del massofisioterapista.

Il T.a.r. adito ha respinto il ricorso osservando che, con l'abrogazione dell'art. 1, L. 403/1971 ad opera del comma 542 della L. 145/2018, la figura del massofisioterapista è stata rimossa dall'ordinamento citando (per estratti) la Relazione illustrativa ed "il dossier 27 dicembre 2018 – legge di bilancio 2019" redatto dalle Camere, quali documenti dai quali evincere la *voluntas* del Legislatore di sopprimere tale figura (confermata, d'altra parte, dal divieto di attivare nuovi corsi di formazione regionale, come previsto dal comma 541 della citata legge di bilancio).

Il passaggio di maggior interesse della pronuncia in questione non è, tuttavia, rappresentato da tale argomentazione, bensì dall'inciso in cui si afferma che sarebbe irrilevante – quale elemento a sostegno della tesi del ricorrente – "*l'asserita qualificazione del massofisioterapista quale operatore di interesse sanitario di rilevanza regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2,*



legge n. 43/2006, non potendo comunque la Regione autorizzare corsi abilitanti ai sensi dell'art. 1 della legge n. 403/1971, come preteso da parte ricorrente".

Tale affermazione costituisce un *novum* rispetto ad un orientamento giurisprudenziale – che pareva ormai consolidato – secondo il quale i massofisioterapisti dovrebbero essere collocati, per l'appunto, nella categoria degli “operatori di interesse sanitario”.

Si trattava, a ben vedere, di un'esegesi infondata e priva di riscontri.

In primo luogo perché – come si è detto – solo con l'entrata in vigore della legge 145/2018 è stato abrogato l'art. 1 della L. 403/1971: ciò significa – a rigor di logica – che sino al 31/12/2018 il massofisioterapista nel nostro ordinamento era qualificabile come “professionista sanitario [ausiliario]” (il termine “ausiliario” è stato volutamente posto tra parentesi in quanto a partire dall'entrata in vigore della L. 42/1999 tale specificazione è stata soppressa).

In secondo luogo perché la figura dell'operatore di interesse sanitario non è mai stata istituita nel nostro ordinamento.

La recentissima sentenza del T.a.r. Umbria pare dunque possa costituire un ulteriore elemento a supporto dell'unica (e possibile) qualificazione dei massofisioterapisti (regolarmente iscritti nell'elenco speciale istituito ai sensi del d.m. del Ministero della Salute del 9.08.2019) come esercenti una professione sanitaria ad esaurimento.

Torino, 22 febbraio 2021



Fabrizio Mastro